



Standard requirements for the submission of programme for eradication, control and monitoring PROGRAMME for ERADICATION : ANNEX I

Member States seeking a financial contribution from the Union for national programmes for the eradication, control and monitoring of animal diseases and zoonosis listed below, shall submit applications containing at least the information set out in this form.

Bovine brucellosis, bovine tuberculosis, ovine and caprine brucellosis (*B. melitensis*), bluetongue in endemic or high risk areas, african swine fever, swine vesicular disease, classical swine fever, rabies.

The central data base keeps all submissions. However only the information in the last submission is shown when viewing and used when processing the data.

If encountering difficulties, please contact SANCO-BO@ec.europa.eu, describe the issue and mention the version of this document: 2014 1.09

Instructions to complete the form: Your current version of Acrobat is: 10.104

- 1) Be informed that you need to have at least the Adobe Reader version 8.1.3 or higher to fill and submit this form.
- 2) To verify your data entry while filling your form, you can use the "verify form" button at the top of each page.
- 3) When you have finished filling the form, verify that your internet connection is active and then click on the submit notification button below. If the form is properly filled, the notification will be submitted to the server and a Submission number will appear in the corresponding field.
- 4) **IMPORTANT:** Once you have received the Submission number, save the form on your computer.
- 5) If the form is not properly filled, an alert box will appear indicating the number of incorrect fields. Please check your form again and try to re-submit it according to steps 3), 4) and 5). Should you still have any difficulties, please contact SANCO-BO@ec.europa.eu.
- 6) For simplification purposes you are invited to submit multi annual programmes
- 7) As mentioned during the Plenary Task Force of 28/2/2014, you are invited to submit your programmes in English.

IMPORTANT: AFTER SUBMITTING THE FORM DO NOT FORGET TO SAVE IT ON YOUR COMPUTER FOR YOUR RECORDS!

Submission date

Monday, April 28, 2014 12:37:44

Submission number

1398681467805-3000



Standard requirements for the submission of programme for eradication, control and monitoring

1. Identification of the programme

Member state: ITALIA

Disease Swine vesicular disease

Species: Domestic pigs

This program is multi annual: no

Request of Union co-financing
from beginning of:

2015

Standard requirements for the submission of programme for eradication, control and monitoring

1.1 Contact

Name : Vincenzo Ugo Santucci

Phone : +390659946734

Fax : +390659943614

Email : u.santucci@sanita.it

2. Historical data on the epidemiological evolution of the disease

Provide a concise description on the target population (species, number of herds and animals present and under the programme), the main measures (sampling and testing regimes, eradication measures applied, qualification of herds and animals, vaccination schemes) and the main results (incidents, prevalence, qualification of herds and animals). The information is given for distinct periods if the measures were substantially modified. The information is documented by relevant summary epidemiological tables (point 6), complemented by graphs or maps (to be attached).

(max. 32000 chars) :

L'applicazione del Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la malattia vescicolare del suino (MVS), avviato dal 1995, approvato annualmente dalla Commissione europea, ha permesso alle Regioni del centro nord di raggiungere l'accreditamento e la qualifica di territorio indenne fin dal 1997, mentre in alcune Regioni del centro sud, nonostante un miglioramento progressivo, è stata persistentemente segnalata la presenza dell'infezione.

A partire dal 2008, attraverso l'Ordinanza 12 Aprile, ed i successivi Piani nazionali, le attività di sorveglianza e le misure sanitarie di eradicazione della malattia dai territori non ancora indenni sono state affinate in funzione della mutata situazione epidemiologica nazionale, prevedendo, ad esempio, modalità di controllo sierologico mirato in base all'indirizzo produttivo dell'azienda, l'individuazione di precisi parametri di biosicurezza per le diverse tipologie di aziende suinicole ed una dettagliata descrizione delle attività caratterizzanti le stalle di sosta.

La puntuale applicazione delle misure contenute nel sopracitato provvedimento ha permesso, negli anni successivi, di raggiungere lo stato di accreditamento anche per le Regioni Abruzzo e Sicilia, così che ad oggi le uniche Regioni ancora non accreditate ai sensi della Dec. 2005/779/CE sono la Campania e la Calabria.

Al fine di ottenere l'accreditamento di queste ultime due Regioni è stata istituita nel 2011 una apposita Task force composta da esperti del Ministero e del CERVES (Centro di riferimento per le malattie vescicolari presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Brescia), che, in collaborazione con i Servizi veterinari regionali, ha realizzato una serie di interventi sul territorio delle Regioni a rischio MVS, mirati ad individuare le principali criticità esistenti e suggerire le misure correttive necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo.

In Regione Campania, la collaborazione della Task force MVS con i Servizi veterinari regionali nonché

Standard requirements for the submission of programme for eradication, control and monitoring

l'emanazione di provvedimenti regionali contenenti misure straordinarie per l' eradicazione della MVS, hanno permesso di ottenere un netto miglioramento della situazione epidemiologica e ad oggi l'ultimo focolaio registrato in questa Regione risale ad Aprile 2012. Tale situazione favorevole ha permesso alla Scrivente Direzione Generale di inoltrare alla Commissione europea, in data 10 maggio 2013, la richiesta di accreditamento per MVS della Regione Campania e di rimozione della stessa dall' Allegato II della Decisione 2005/779/CE (Regioni non accreditate per MVS).

In Regione Calabria si è verificato l'ultimo focolaio di MVS ad oggi registrato sul territorio nazionale (12 aprile 2013), per il quale è stato necessario chiedere l'intervento del NAS al fine di constatare l'eventuale esistenza di circuiti commerciali irregolari alla base dell'ingresso del virus in azienda.

3. Description of the submitted programme

Provide a concise description of the programme with its main objective(s) (monitoring, control, eradication, qualification of herds and/or regions, reducing prevalence and incidence), the main measures (sampling and testing regimes, eradication measures to be applied, qualification of herds and animals, vaccination schemes), the target animal population, the area(s) of implementation and the definition of a positive case.

(max. 32000 chars) :

Il piano MVS proposto per il 2015 ha i seguenti obiettivi:

- il mantenimento e la verifica dell'accreditamento nelle Regioni accreditate;
- il raggiungimento dell'accreditamento di quelle non accreditate.

Le modalità di sorveglianza sono differenziate a seconda dello stato sanitario delle Regioni e della situazione epidemiologica riscontrata nel corso del precedente anno.

Il Piano prevede:

- un mantenimento della sensibilità del campionamento nelle aziende da riproduzione (regioni accreditate e non accreditate);
- il controllo delle aziende da ingrasso con intensità variabile in funzione della situazione epidemiologica (regioni accreditate e non);
- un regime di controllo rinforzato per le stalle di sosta e le aziende che svolgono un'attività assimilabile ad esse;
- un'intensificazione delle attività di sorveglianza e vigilanza negli allevamenti da ingrasso che movimentano suini da vita;
- l'implementazione dell'anagrafe suina e miglioramento delle attività di registrazione e documentazione della movimentazione degli animali;
- intensificazione della vigilanza sull'applicazione delle linee guida per la bio-sicurezza.

RICONOSCIMENTO DELLE REGIONI:

Una Regione è riconosciuta indenne dalla MVS quando tutte le aziende presenti sul territorio di competenza sono riconosciute indenni, sono state effettuate nell'anno precedente tutte le attività previste dal presente Piano, e non sussistano le condizioni per l'emanazione di provvedimenti di sospensione o revoca della qualifica.

RICONOSCIMENTO DELLE AZIENDE:

Un'azienda è riconosciuta indenne da MVS se è regolarmente registrata in BDN ed è stata sottoposta ai seguenti controlli:

Regioni riconosciute indenni dalla MVS:

Aziende da riproduzione: in due occasioni, ad un intervallo compreso fra 28 e 40 giorni, un prelievo di campioni per le prove sierologiche è stato effettuato su un numero di suini da riproduzione sufficiente a rilevare una prevalenza d'infezione del 5% con un intervallo di confidenza del 95% e l'esito era negativo.

Aziende da ingrasso: tutti i suini provengono da aziende riconosciute indenni da MVS.

Regioni non riconosciute indenni per la MVS:

Standard requirements for the submission of programme for eradication, control and monitoring

un'azienda è riconosciuta indenne da tale malattia se in due occasioni ad un ad un intervallo compreso fra 28 e 40 giorni, un prelievo di campioni per le prove sierologiche è stato effettuato su un numero di suini sufficiente a rilevare una prevalenza d'infezione del 5% con un intervallo di confidenza del 95% e l'esito era negativo.

MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA AZIENDALE (azienda indenne):

Un'azienda indenne da MVS mantiene la sua qualifica se è registrata in BDN e la sua qualifica sanitaria è risulta aggiornata, se i suini di nuova introduzione provengono da aziende accreditate e se sono state effettuate le seguenti attività di controllo:

Attività di sorveglianza:

Aziende da riproduzione ciclo aperto: tutte le aziende da riproduzione a ciclo aperto devono essere sottoposte a controllo sierologico ogni sei mesi. In ciascuna azienda devono essere prelevati campioni di sangue per le prove sierologiche su un numero di suini da riproduzione sufficiente a rilevare una prevalenza d'infezione del 10% con un intervallo di confidenza del 95%. I campioni prelevati dovranno essere inviati all'IZS competente con il modello di accompagnamento (Mod. IV) debitamente compilato in ogni sua parte (indicazione dell'indirizzo produttivo categoria di appartenenza degli animali prelevati).

Aziende da riproduzione ciclo chiuso: tutte le aziende da riproduzione a ciclo chiuso devono essere controllate sierologicamente una volta all'anno, con le stesse modalità di campionamento ed invio dei campioni previste per gli allevamenti da riproduzione a ciclo aperto.

Aziende da ingrasso:

Per questa tipologia aziendale sono previsti controlli differenziati:

- Regioni non accreditate per MVS o con accreditamento sospeso: sono controllate tutte le aziende da ingrasso non a conduzione familiare con cadenza semestrale prelevando campioni di sangue per i controlli sierologici da un numero di suini tale da rilevare, con una confidenza del 95%, una prevalenza di infezione superiore al 5%. I campioni prelevati dovranno essere inviati all'IZS competente con il modello di accompagnamento (Mod. IV) debitamente compilato in ogni sua parte (supplementare indicazione dell'indirizzo produttivo categoria di appartenenza degli animali prelevati).

- Regioni accreditate per MVS: nelle regioni accreditate è previsto l'effettuazione di un controllo a campione delle aziende da ingrasso. A tale scopo i Servizi Veterinari Regionali individuano sul proprio territorio un numero di aziende rappresentativo della realtà zootecnica regionale (es. circa 300 aziende per l' Emilia Romagna) controllando in azienda, ogni sei mesi, un numero di suini tale da rilevare, con una confidenza del 95%, una prevalenza di infezione superiore al 5% .

La selezione è operata in base ai criteri di seguito elencati:

- Aziende che non posseggono strutture adeguate a garantire i principi di biosicurezza previsti nelle operazioni di carico e scarico degli animali o per il carico delle carcasse;

- Aziende che non posseggono attrezzature adeguate a garantire l'esecuzione delle operazioni di pulizia e disinfezione;

- Aziende con consistenze superiori ai 500 capi che non operano secondo i principi del tutto pieno tutto vuoto per azienda o per settori.

Dal campione sopra evidenziato sono escluse le aziende da ingrasso considerate ad "alto rischio", ossia che effettuano elevate movimentazioni in entrata e in uscita (" c.d. da vita"), ivi comprese quelle destinate alle aziende per autoconsumo, e/o movimentazioni verso regioni non accreditate, che, invece, sono sottoposte ai controlli previsti per le stalle di sosta.

Stalle di sosta: è previsto un controllo sierologico e virologico mensile, con le seguenti modalità:

- Controllo sierologico degli animali presenti nella stalla di sosta su un numero di suini sufficiente a rilevare una prevalenza d'infezione del 5% con un intervallo di confidenza del 95%;

- Controllo virologico su feci ambientali da prelevare in ciascuno dei locali di stabulazione degli animali.

Il prelievo di campioni di sangue e di feci viene effettuato contestualmente e l'invio dei campioni avviene con le medesime modalità descritte per le aziende da riproduzione. Alle stalle di sosta che per due volte vengono individuate come focolaio primario di malattia vescicolare del suino, viene revocata

Standard requirements for the submission of programme for eradication, control and monitoring

l'autorizzazione all'esercizio.

Oltre alle attività di sorveglianza deve essere verificata la sussistenza dei requisiti infrastrutturali e gestionali volti a minimizzare la diffusione della malattia.

Infatti al momento del prelievo dei campioni per i controlli previsti dal Piano, i servizi veterinari devono verificare:

- il flusso di partite in entrata ed uscita (registro di stalla, Mod. IV) e la rispondenza della documentazione con gli animali presenti in azienda;
- la funzionalità delle apparecchiature per la disinfezione;
- la presenza di disinfettanti di provata efficacia nei confronti del virus della MVS;
- il registro delle disinfezioni, dove devono essere riportare le date di disinfezione ed i quantitativi di disinfettanti utilizzati.

Il veterinario competente per territorio che effettua il sopralluogo nella stalla di sosta deve documentare la data del prelievo e della verifica effettuata sul registro di stalla, mediante l'apposizione di data e firma.

Per quanto riguarda le stalle di sosta, le stesse devono avere i seguenti requisiti:

1. Gestionali

- tenere aggiornato il registro di carico e scarico;
- commercializzare gli animali entro 30 giorni dal loro acquisto. I suini introdotti nelle stalle di sosta hanno come esclusiva e diretta destinazione gli impianti di macellazione ed è vietato commercializzare scarti (animali sottopeso o con patologie o relativi esiti che ne determinano l'invio alla macellazione) e animali da riforma (animali da riproduzione a fine carriera);
- lavare e disinfettare dopo ogni scarico di animali, e comunque prima dell'ingresso in allevamento, gli automezzi adibiti al trasporto degli animali ed emettere apposita certificazione, da mantenere per un anno, che attesti l'avvenuta pulizia e disinfezione;
- effettuare ogni 30 giorni il vuoto sanitario della stalla di sosta a seguito delle operazioni di pulizia e disinfezione mediante l'utilizzo di disinfettanti di provata efficacia nei confronti del virus della MVS. I periodi di vuoto sanitario, così come le operazioni di pulizia e disinfezione e i disinfettanti utilizzati devono essere registrati e documentati in azienda.

2. Strutturali

- idonei dispositivi per il lavaggio, la pulizia e la disinfezione dei locali della stalla di sosta (vedi capitolo 4.4.8);
- idonei dispositivi per il lavaggio, la pulizia e la disinfezione degli automezzi prima dell'ingresso nella stalla di sosta;
- presenza di disinfettanti di comprovata efficacia nei confronti del virus MVS, nella stalla di sosta e all'ingresso della stalla di sosta stessa (vedi capitolo 4.4.8).

4. Measures of the submitted programme

4.1 Summary of measures under the programme

Duration of the programme : 2015

First year :

- Control
- Testing

Standard requirements for the submission of programme for eradication, control and monitoring

- Slaughter and animals tested positive
- Killing of animals tested positive
- Vaccination
- Treatment
- Disposal of products
- Eradication, control or monitoring

4.2 Organisation, supervision and role of all stakeholders involved in the programme

Describe the authorities in charge of supervising and coordinating the departments responsible for implementing the programme and the different operators involved. Describe the responsibilities of all involved.

(max. 32000 chars) :

- Ministero della Salute (di seguito indicato Ministero): è l'Autorità Centrale del Servizio sanitario nazionale, preposto alla funzione di indirizzo e programmazione in materia sanitaria, alla definizione degli obiettivi da raggiungere per il miglioramento dello stato di salute della popolazione e alla determinazione dei livelli di assistenza da assicurare a tutti i cittadini in condizioni di uniformità, sull'intero territorio nazionale. Il Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute, attraverso la Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari con il Centro nazionale di lotta e di emergenza contro le malattie animali, garantisce i flussi informativi verso le principali organizzazioni internazionali (Commissione Europea – FAO – O. I. E.) e le Istituzioni nazionali, nonché è responsabile del settore della sanità animale.

Standard requirements for the submission of programme for eradication, control and monitoring

Al conseguimento degli obiettivi concorrono:

- Assessorati Regionali alla Sanità: rappresentano le strutture preposte all'organizzazione, sul proprio territorio, dei servizi e delle attività destinate alla tutela della salute; provvedono inoltre alla programmazione e alla verifica degli interventi da compiere a livello locale, coordinando l'azione delle AA.SS.LL. verificandone l'operato.
- Aziende Sanitarie Locali (AA.SS.LL.), rappresentano le unità operanti sul territorio; provvedono ad assicurare i livelli di assistenza nel proprio ambito territoriale attraverso i propri servizi. Dipendono dal punto di vista amministrativo e finanziario dalle Regioni, pur godendo di ampia autonomia gestionale.
- Istituti Zooprofilattici Sperimentali (I.I.ZZ.SS): sono Enti sanitari di diritto pubblico dotati di autonomia gestionale ed amministrativa, che rappresentano lo strumento tecnico ed operativo del Servizio sanitario nazionale e del Ministero, in particolare per quanto riguarda la sanità animale, il controllo della salubrità e qualità degli alimenti di origine animale, l'igiene degli allevamenti e il corretto rapporto tra insediamenti umani, animali e l'ambiente.

Ogni I.I.ZZ.SS. provvede, tramite prove interlaboratorio tra la sede centrale e le sezioni diagnostiche provinciali, ad assicurare l'uniformità della diagnosi della Blue tongue sul territorio di competenza. Il Centro di riferimento Nazionale per le Malattie Vescolari del suino è il CERVES presso l'IZS delle regioni Lombardia ed Emilia Romagna che organizza prove interlaboratorio tra i dieci I.I.ZZ.SS. presenti in Italia.

4.3 Description and demarcation of the geographical and administrative areas in which the programme is to be implemented

Describe the name and denomination, the administrative boundaries, and the surface of the administrative and geographical areas in which the programme is to be applied. Illustrate with maps.

(max. 32000 chars) :

Le azioni previste dal piano valgono sull'intero territorio nazionale.

4.4 Description of the measures of the programme

A comprehensive description needs to be provided of all measures unless reference can be made to Union legislation. The national legislation in which the measures are laid down is mentioned.

4.4.1 Notification of the disease

(max. 32000 chars) :

Per l'attuazione delle misure del programma ci si avvale di:

- Provvedimenti dirigenziali relativi a misure sanitarie urgenti in materia di prevenzione nella diffusione della malattia vescicolare dei suini.
- Decisione della Commissione 2005/779/EC e s. m. relativa a talune misure sanitarie di protezione contro la malattia vescicolare dei suini in Italia e successive modifiche e/o integrazioni.
- Altre basi normative di riferimento:
- D.P.R. 8 febbraio 1954 "regolamento di polizia veterinaria";

Standard requirements for the submission of programme for eradication, control and monitoring

- Legge 2 giugno 1988 n. 218 "Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;
- D.P.R. 17 maggio 1996 n. 362 "regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 92/119 che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché misure specifiche per la malattia vescicolare del suino" e s. m.;
- Decreto Ministero della Salute 28 marzo 2007 "recepimento della direttiva 2007/10/EC della Commissione del 21 febbraio 2007 di modifica dell'Allegato II della direttiva 92/119/EEC del Consiglio del 17 dicembre 1992, inerente le misure da intraprendere all'interno delle zone di protezione a seguito dei focolai di malattia vescicolare di suini.
- DPR 30 aprile 1996 n. 317 e s.m. e i. "regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa alla identificazione degli animali ivi compresa la specie suina".
- Decreto Legislativo 26 ottobre 2010, n. 200 "Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini"
- Decreto ministeriale 1 aprile 1997 recante "Piano di controllo nazionale della malattia di Aujeszky" e s. m. e i.

La MVS è soggetta a denuncia obbligatoria secondo quanto previsto dal Regolamento di polizia veterinaria e dal D.P.R. 17 maggio 1996 n. 362. In base al regolamento di polizia veterinaria (dPR n. 320/1954), gli allevatori, i veterinari liberi professionisti e i veterinari ufficiali delle ASL sono responsabili della notifica anche del sospetto di malattia vescicolare del suino. I dati relativi ai focolai vengono notificati alla Commissione in ottemperanza e nei tempi previsti dalla Direttiva 82/894 CEE e s.m. attraverso un sistema informativo (SIMAN) coerente con il sistema ADNS.

4.4.2 Target animals and animal population

(max. 32000 chars) :

Suini allevati.

4.4.3 Identification of animals and registration of holdings

(max. 32000 chars) :

Sistema di registrazione delle aziende (articolo 3, paragrafo 1, d.l.vo n. 200/2010):

In Italia le aziende suine sono registrate, dal 2011, conformemente al decreto legislativo n. 200/2010 di recepimento della direttiva 2008/71/CE, che ha integrato e aggiornato le misure contenute nel DPR n. 317/96. L'anagrafe suina informatizzata è operativa su tutto il territorio nazionale, in questa vengono registrate non solo le aziende suine operanti sul territorio nazionale, ma anche le loro movimentazioni. Ogni ASL registra in un elenco informatizzato, tenuto ed aggiornato nella Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica del Ministero (BDN), le informazioni di seguito elencate:

- codice alfanumerico aziendale recante sigla IT, ultime tre cifre del codice ISTAT ove ha sede l'azienda, sigla della provincia e tre cifre costituenti il numero progressivo assegnato all'azienda;
- indirizzo dell'azienda;
- coordinate geografiche;
- struttura zootecnica (tipologia della struttura allevamento, stalla di sosta, ecc.);

Standard requirements for the submission of programme for eradication, control and monitoring

- denominazione
- nome indirizzo e codice fiscale del proprietario o del detentore;
- capacità della struttura;
- animali detenuti.

In caso di allevamento deve essere indicato:

- orientamento produttivo (familiare, da ingrasso- ciclo completo con le fasi intermedie- e da riproduzione- ciclo chiuso o ciclo aperto).

Identificazione degli animali (articolo 5, paragrafo I, d.l.vo n. 200/2010)

Gli animali devono essere identificati, a cura del detentore, entro il sessantesimo giorno di vita, ed in ogni caso prima di lasciare l'azienda nella quale sono nati, con un mezzo di identificazione come di seguito illustrato:

tatuaggio orecchio sx o parte esterna delle cosce e in aggiunta marca auricolare da apporre al padiglione auricolare orecchio dx che riportano il codice identificativo dell'azienda di nascita.

4.4.4 Qualifications of animals and herds

(max. 32000 chars):

Nelle Regioni riconosciute indenni dalla MVS, un'azienda è riconosciuta indenne da tale malattia se:

- Aziende da riproduzione: in due occasioni, ad un intervallo compreso fra 28 e 40 giorni, un prelievo di campioni per le prove sierologiche è stato effettuato su un numero di suini da riproduzione sufficiente a rilevare una prevalenza d'infezione del 5% con un intervallo di confidenza del 95%, con esito negativo.
- Aziende da ingrasso: tutti i suini provengono da aziende riconosciute indenni da MVS.

Nelle Regioni non accreditate per la MVS, un'azienda è riconosciuta indenne da tale malattia se in due occasioni ad un intervallo compreso fra 28 e 40 giorni, un prelievo di campioni per le prove sierologiche è stato effettuato su un numero di suini sufficiente per rilevare una prevalenza d'infezione del 5% con un intervallo di confidenza del 95%, con esito negativo. Una Regione è accreditata per la MVS quando tutte le Province sono accreditate. Gli allevamenti privi di qualifica non possono movimentare suini anche se destinati direttamente al macello.

Per mantenere la qualifica un'azienda deve:

- effettuare i controlli previsti dal piano, in accordo con quanto previsto per lo stato sanitario per la MVS della regione di appartenenza;
- introdurre animali provenienti da aziende accreditate per MVS.
- mantenere aggiornata nella BDN la qualifica sanitaria

4.4.5 Rules of the movement of animals

(max. 32000 chars):

La movimentazione dei suini è consentita solo da aziende accreditate e nell'ambito delle regioni accreditate. E' vietato movimentare suini da regioni non accreditate da MVS ad allevamenti/macelli di regioni accreditate. In conformità a quanto previsto dall'art. 8 della Decisione 2005/779/EC e successive modifiche, il Ministero della salute può autorizzare lo spostamento in deroga dei suini da regioni non accreditate da MVS a condizione che:

- L'azienda di origine sia stata riconosciuta indenne da MVS per un periodo ininterrotto di almeno 2 anni.
- Nei 60 giorni precedenti il trasporto l'azienda di origine non sia stata inclusa in una zona di protezione o di sorveglianza a seguito dell'insorgere di un focolaio di MVS.

Standard requirements for the submission of programme for eradication, control and monitoring

- Nei 12 mesi precedenti il trasporto non vi sia stato introdotto nessun suino proveniente da aziende in cui si sospetta la presenza della MVS.
- I suini presenti nell'azienda di origine siano sottoposti a prelievo di campioni 20-30 giorni prima dello spostamento ed una prova sierologica sia effettuata su un numero di suini sufficiente a rilevare una siero prevalenza del 5% con un intervallo di confidenza del 95%.
- Se trattasi di suini che hanno come destinazione il macello, oltre ai controlli previsti nel punto precedente, i suini da spostare devono essere controllati sierologicamente (P: 5%; I.C. 95%) nei 10 giorni precedenti lo spostamento, e non possono essere spostati dall'allevamento di origine se non sono stati acquisiti gli esiti negativi delle prove diagnostiche effettuate.
- I suini presenti nell'azienda di destinazione degli animali spostati in deroga siano sottoposti al prelievo di campioni almeno 28 giorni dopo l'introduzione dei capi, e una prova sierologica sia effettuata su un numero di suini sufficiente per rilevare una prevalenza del 5% con un intervallo di confidenza del 95%. Tra i suini campionati devono essere compresi anche animali che sono stati oggetto dello spostamento. L'azienda di destinazione non può spostare suini fino a quando non siano concluse con esito negativo le prove previste.
- Il trasporto degli animali avvenga su veicoli piombati sotto il controllo della autorità competenti.
- Il trasporto dei suini sia notificato con un preavviso di almeno 48 ore all'autorità veterinaria competente dell'azienda di destinazione.
- I veicoli utilizzati per il trasporto dei suini siano puliti e disinfettati sotto controllo ufficiale prima e dopo il trasporto.

4.4.6 Tests used and sampling schemes

(max. 32000 chars):

I test diagnostici ufficiali utilizzati in Italia per la diagnosi di MVS vengono effettuati in accordo con quanto previsto dal Manuale degli standard OIE. Il laboratorio di medicina veterinaria dell'Istituto Superiore di Sanità è responsabile dell'accertamento della qualità dei test effettuati in Italia.

Le prove sierologiche adottate sono:

- test di screening: ELISA competitiva (eseguite presso gli II.ZZ.SS. competenti per territorio e in caso di esito positivo i campioni vengono inviati al CERVES per l'eventuale conferma);
- ELISA per IgM e IgG;
- test di conferma: siero neutralizzazione;

Le prove virologiche adottate ed eseguite presso il CERVES sono:

- PCR;
- Isolamento virale tramite coltura cellulare;
- ELISA per ricerca dell'antigene virale.

Le prove di laboratorio utilizzate ai fini della diagnosi di MVS ed i metodi di campionamento sono quelle indicate nella Decisione 2000/428/CE che stabilisce procedure diagnostiche, metodi per il prelievo e criteri per la valutazione dei risultati degli esami di laboratorio ai fini della conferma e della diagnosi differenziale di MVS.

4.4.7 Vaccines used and vaccination schemes

(max. 32000 chars):

Non vengono utilizzati vaccini nei confronti della malattia vescicolare del suino.

Standard requirements for the submission of programme for eradication, control and monitoring

4.4.8 Information and assessment on bio-security measures management and infrastructure in place in the holdings involved.

(max. 32000 chars) :

Nell'ambito delle aziende suinicole, i Servizi Veterinari delle ASL competenti devono preliminarmente verificare i seguenti pre-requisiti:

- l'idoneità della struttura a detenere animali, anche in relazione alla capacità;
- l'autorizzazione sanitaria dell'azienda;
- la corretta iscrizione nella Banca Dati Nazionale, inclusa la rispondente indicazione sulla tipologia produttiva.
- lo stato sanitario degli animali per MVS;

Per quanto riguarda la tipologia produttiva, le aziende vengono classificate come:

1. Riproduzione ciclo aperto
2. Riproduzione ciclo chiuso
3. Ingrassio
4. Stalle di sosta.

Premesso che suini di nuova introduzione devono provenire da aziende accreditate per la MVS, ai fini dell'applicazione delle misure di bio-sicurezza vengono considerati i seguenti elementi:

- struttura
- modalità gestionale
- personale
- mezzi di trasporto
- pulizia e disinfezione

Riproduzione (ciclo aperto e ciclo chiuso)

Struttura

- a) quarantena: l'allevamento deve disporre di locali separati (fisicamente, funzionalmente e gestionalmente) dove viene effettuata la quarantena dei riproduttori di nuova introduzione.
- b) parcheggio: dotazione di un'area fuori dal perimetro dell'allevamento per la sosta dei veicoli del personale dell'azienda e/o visitatori.
- c) barriere (recinzioni, cancelli, sbarre, muri di cinta, ecc) che consentono di limitare e regolamentare l'accesso a personale, mezzi e ad animali di altre aziende o selvatici. All'ingresso dell'azienda devono essere esposti cartelli che vietano l'accesso delle persone e/o veicoli non autorizzati.
- d) spogliatoi: devono essere presenti dei locali adibiti a spogliatoio dove il personale dell'azienda ed i visitatori possano indossare copriabiti e calzari o effettuare il cambio degli abiti e la doccia, prima di accedere in allevamento.
- e) piazzola per la disinfezione degli automezzi: per quanto possibile localizzata in prossimità dell'accesso all'allevamento ed in ogni caso deve essere separata dall'area aziendale destinata alla stabulazione e governo degli animali. Nella piazzola devono essere presenti un'apparecchiatura a pressione fissa per la pulizia e disinfettanti di provata efficacia nei confronti del virus della MVS.
- f) cella frigorifero: per quanto possibile localizzata all'esterno del perimetro dell'allevamento, preferibilmente con doppio accesso, uno dei quali con uscita sull'esterno dell'allevamento.

Modalità gestionale dell'azienda

- a) quarantena: nel periodo della quarantena gli animali sono soggetti a sorveglianza clinica. Trascorsi 28

Standard requirements for the submission of programme for eradication, control and monitoring

giorni, prima di essere introdotti nell'allevamento, gli animali devono essere controllati sierologicamente per MVS.

La quarantena deve operare secondo le modalità del tutto pieno/tutto vuoto. Nel caso in cui vengano introdotti animali nel periodo di quarantena, i suini, prima di lasciare la struttura devono essere controllati sierologicamente trascorsi 28 giorni dall'ultima introduzione.

b) carico/scarico suini vivi: questa operazione deve essere eseguita all'esterno dell'area di pertinenza dell'allevamento (rampa carico/scarico perimetrale), oppure può essere effettuata all'interno dell'allevamento a condizione che il veicolo trasporti esclusivamente animali per/dall'azienda (mono-carico) e che lo stesso sia pulito e disinfettato con disinfettanti efficaci per il virus MVS prima del carico degli animali.

c) carico scarti: deve essere eseguito all'esterno dell'area di pertinenza dell'allevamento (rampa carico/scarico perimetrale), oppure gli scarti devono essere portati all'esterno con mezzo aziendale. Il camion che ritira gli scarti non può entrare in allevamento.

d) carico suini morti: i suini morti devono essere spostati dai locali di stabulazione entro le 24 ore, in attesa di essere smaltiti devono essere stoccati in cella frigorifero. In alternativa i suini morti devono essere portati all'esterno con mezzo aziendale. Il camion che ritira gli animali morti non può entrare in allevamento.

e) scarico mangime: deve essere effettuato all'esterno dell'area di pertinenza dell'allevamento, in alternativa è ammesso lo scarico all'interno dell'allevamento a condizione che il veicolo effettui un unico trasporto di mangime per l'azienda e che lo stesso sia stato pulito e disinfettato all'entrata dell'allevamento con disinfettanti efficaci per il virus MVS.

d) alimentazione: è vietato somministrare i rifiuti di mensa/ristorazione o avanzi casalinghi contenenti alimenti di origine suina per l'alimentazione degli animali.

e) spargimento liquami: fatto salvo il rispetto delle norme ambientali in materia, è sconsigliato lo spargimento di liquami nei terreni confinanti con il perimetro aziendale ed è comunque estremamente rischioso utilizzare liquami di altre aziende per le pratiche di fertilizzazione.

f) spogliatoio: deve essere presente materiale monouso (copriabiti, tute, calzari, etc.) e contenitori dove depositare il materiale e gli indumenti utilizzati.

g) registrazione movimenti degli animali: i movimenti in entrata e in uscita degli animali devono essere registrati in BDN oltre che sull'apposito registro aziendale.

h) registrazione: l'ingresso dei visitatori e dei veicoli in allevamento deve essere documentato su apposito registro.

i) registrazione della disinfezione degli automezzi: le operazioni di pulizia e disinfezione degli automezzi devono essere documentate presso l'azienda su apposito registro.

l) derattizzazione/disinfestazione: deve essere attuato un piano aziendale.

Personale

a) Impegni: il personale che accudisce gli animali non deve detenere animali sensibili alla MVS e non deve avere contatti con altre aziende che detengono animali delle specie sensibili.

b) Dotazioni: il personale dell'azienda deve indossare un abbigliamento che viene utilizzato esclusivamente all'interno dell'azienda.

Mezzi di trasporto

a) Lavaggio e disinfezione: gli automezzi che trasportano gli animali devono essere lavati e disinfettati presso strutture debitamente autorizzate e idonee allo scopo (presso i macelli o presso stazioni di lavaggio e disinfezione).

I veicoli adibiti al trasporto di animali devono essere puliti e disinfettati con sostanze attive nei confronti del virus della MVS. Le operazioni di lavaggio e disinfezione attuate dovranno garantire l'efficacia del disinfettante utilizzato (diluizione del disinfettante, asciugatura del mezzo dopo il lavaggio e il tempo di

Standard requirements for the submission of programme for eradication, control and monitoring

azione del disinfettante).

Pulizia e disinfezione

Le operazioni di pulizia e disinfezione devono essere condotte dopo che gli animali sono stati allontanati dagli ambienti e devono essere articolate in tre fasi distinte:

1. rimozione fisica del materiale presente (feci, residui di mangimi, sporcizia): si deve procedere con la rimozione fisica del materiale grossolano (feci, lettiera, residui di mangime e sporcizia varia) presente negli ambienti di stabulazione, alimentazione o transito degli animali; le incrostazioni di materiale organico sono eliminate mediante l'utilizzo di idropulitrici a pressione.
2. lavaggio con acqua e detergente: una volta che il materiale grossolano è stato rimosso le superfici sono irrorate con un prodotto sgrassante (detergente) poi eliminato mediante risciacquo con acqua.
3. disinfezione: per la fase di disinfezione deve essere utilizzato uno dei disinfettanti di provata efficacia nei confronti del virus della MVS, alle relative concentrazioni d'uso e deve essere lasciato in azione per tutta la notte. Il disinfettante deve essere applicato sulle superfici asciutte.

Agenti ossidanti:

- miscele costituite da: perossidi inorganici, sali inorganici, acidi organici e detergenti anionici. Prodotti commerciali che sono indicati anche per macchinari e veicoli, alle concentrazioni riportate sul foglietto illustrativo.

Alcali:

- Idrossido di sodio alla concentrazione di riferimento del 2% di sostanza attiva e comunque in grado di determinare nella soluzione finale un pH di 12. Sostanza a forte attività caustica, da utilizzare esclusivamente su materiali resistenti (muri) o di cui non interessa preservare l'integrità.
- Idrossido di potassio alla concentrazione di riferimento del 2% di sostanza attiva e comunque in grado di determinare nella soluzione finale un pH di 12. Sostanza a forte attività caustica, da utilizzare esclusivamente su materiali resistenti (muri) o di cui non interessa preservare l'integrità.

Aldeidi:

- Glutaraldeide alla concentrazione del 2% di sostanza attiva. Non è corrosiva sui metalli, è quindi indicata per gli automezzi. Non deve essere utilizzata per le persone o per gli animali.

Ingrasso

Per questa tipologia produttiva sono previsti gli stessi elementi di biosicurezza sopra descritti per le aziende da riproduzione, ad eccezione delle caratteristiche strutturali e gestionali della quarantena. In particolare il tutto pieno/tutto vuoto, deve essere eseguito almeno per settori, tra i cicli devono essere effettuate le operazioni di pulizia e disinfezione e il vuoto biologico, che deve durare almeno 2 (due) giorni, nonché la registrazione delle operazioni di pulizia e disinfezione alla fine dei cicli produttivi (valida anche per i settori).

Stalla di sosta

L'introduzione degli animali nella stalla di sosta può avvenire solo dopo 2 giorni dal termine delle operazioni di pulizia e disinfezione; prima dell'introduzione degli animali, gli ambienti di stabulazione e di governo, devono essere ulteriormente risciacquati.

Il veterinario ufficiale ha l'obbligo del controllo documentale relativamente all'applicazione delle linee guida della biosicurezza.

4.4.9 Measures in case of a positive result

Standard requirements for the submission of programme for eradication, control and monitoring

A short description is provided of the measures as regards positive animals (slaughter, destination of carcasses, use or treatment of animal products, the destruction of all products which could transmit the disease or the treatment of such products to avoid any possible contamination, a procedure for the disinfection of infected holdings, the therapeutic or preventive treatment chosen, a procedure for the restocking with healthy animals of holdings which have been depopulated by slaughter and the creation of a surveillance zone around infected holding)

(max. 32000 chars) :

Nelle aziende controllate nelle quali viene rilevata una singola sieropositività anche al controllo di screening effettuato presso l'IZS territorialmente competente e anche prima della conferma del CERVES, lo stato di accreditamento deve essere sospeso e attuate le seguenti misure:

- sequestro dell'azienda;
- esecuzione di un secondo prelievo di sangue dal suino sieropositivo e da un numero significativo di suini a contatto dopo sette giorni dal prelievo dei precedenti campioni;
- nel caso in cui la sieropositività è confermata come singleton reactor, il capo sieropositivo deve essere macellato dopodiché l'azienda riacquisisce la qualifica e le misure restrittive vengono revocate.
- per "singleton reactor" si intende un soggetto con esclusiva presenza di IgM in assenza di incremento del titolo anticorpale; inoltre in azienda non deve essere accertato nessun altro soggetto sieropositivo a seguito di ulteriori esami di controllo e non deve essere registrata sierconversione in altri soggetti dell'azienda.

Nelle aziende controllate in cui vengono riscontrate siero positività confermate dal CERVES nei confronti della MVS, lo stato di accreditamento deve essere revocato e attuate le seguenti misure:

- sequestro dell'azienda;
- prelievo di un "pool" di feci dai suini sieropositivi, dai suini a contatto con i medesimi e dalle altre strutture dell'azienda in cui sono presenti altri suini;
- prelievi di sangue a campione in un numero di riproduttori, se trattasi di aziende da riproduzione e di soggetti all'ingrasso, se trattasi di aziende da ingrasso, sufficiente a rilevare una prevalenza d'infezione del 5% con un intervallo di confidenza del 95%; nel gruppo di animali campionati devono essere inclusi anche capi a contatto con i capi sieropositivi.

Se l'analisi delle feci rileva la presenza del virus viene dichiarato il focolaio e devono essere attuate le misure di cui alla Direttiva 92/119/CEE, come modificata dalla direttiva 2007/10/CE, compreso lo stamping-out nell'allevamento e relativo smaltimento delle carcasse.

Se il virus non viene isolato, ma viene comunque confermata dal CERVES la sieropositività, lo stato di accreditamento dell'azienda deve essere revocato, i riproduttori sieropositivi e i capi da ingrasso macellati su disposizione dell'autorità sanitaria locale a seconda della tipologia produttiva interessata dalla sieropositività.

In tutti i casi (focolaio o positività confermata) deve essere attuata una indagine epidemiologica per accertare l'origine della infezione e le eventuali movimentazioni in uscita durante il periodo a rischio, da inviarsi al Ministero, al CERVES e alla regione interessata, entro 10 giorni dalla data di conferma.

In conformità alla direttiva 92/119/CEE e sue m.e i. la conferma della presenza di malattia in un'azienda, ai fini della dichiarazione di focolaio, avviene a seguito di:

- isolamento del virus nei suini stessi e/o nell'ambiente;
- presenza di suini sieropositivi con lesioni caratteristiche da MVS;
- presenza di suini con sintomi clinici o risultanti sieropositivi in presenza di una correlazione epidemiologica con un'azienda sede di focolaio confermato.
- come previsto dalla decisione 2000/428/CE si ha conferma di malattia anche quando il risultato positivo delle indagini che dimostrano la presenza degli antigeni (ELISA) o del genoma (PCR) del virus si accompagna ugualmente a manifestazione di segni clinici della malattia, all'individuazione di suini sieropositivi oppure ad un nesso epidemiologico diretto con un focolaio accertato.

Per la riacquisizione della qualifica in aziende con sieropositività confermate in assenza di isolamento

Standard requirements for the submission of programme for eradication, control and monitoring

virale, dopo aver effettuato l'abbattimento dei suini positivi, i suini rimanenti in azienda dovranno essere sottoposti a due controlli sierologici condotti a distanza di almeno 28 giorni l'uno dall'altro, e non oltre i 40 uno dall'altro, su un campione di suini tale da rispettare il 5% di prevalenza attesa con un 95% di indice di confidenza.

Per le stalle di sosta o i centri di raccolta la riacquisizione della qualifica è sancito sulla scorta dei nuovi controlli sierologici ed eventualmente virologici stabiliti dal CERVES nonché sulla base delle certificazioni attestanti che i suini introdotti provengono da aziende indenni.

4.4.10 Compensation scheme for owners of slaughtered and killed animals

(max. 32000 chars):

Per quanto concerne il pagamento degli animali abbattuti e distrutti in seguito di focolaio, gli allevatori percepiscono un indennizzo pari al 100% del valore di mercato (legge n.218/88). Nei casi di abbattimento di suini sieropositivi, sono indennizzate le parti della carcassa inviate alla distruzione (testa, pacchetto intestinale e organi linfatici).

Le Regioni sono responsabili del pagamento degli indennizzi agli allevatori entro 60 giorni dalla data di abbattimento, oltre questo termine sono previsti gli interessi legali.

4.4.11 Control on the implementation of the programme and reporting

(max. 32000 chars):

I controlli da parte dell'Autorità centrale per la verifica dell'attuazione del piano vengono effettuati tramite audit specifici di settore oppure attraverso ispezioni mirate non programmate.

Nell'ambito dell'attività ispettiva si è ritenuto, con il Protocollo d'intesa tra il Ministero ed il Centro di riferimento per le malattie vescicolari presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Brescia (di seguito CERVES), di avviare nel 2011 un Piano straordinario per l'accreditamento delle Regioni Calabria e Campania.

Il Piano si è sviluppato attraverso un intervento sanitario, in capo ad una Task force composta da esperti del Ministero e del CERVES, con la collaborazione delle Regioni ed eventualmente dei NAS, come di seguito illustrato:

effettuazione indagini epidemiologiche e diagnostiche in tutte le aziende con sieropositività per valutare il rischio di diffusione dell'infezione;

individuazione di aree critiche nelle quali proporre l'adozione di misure fortemente restrittive (es. vuoto sanitario/biologico per lunghi periodi, 6 mesi);

organizzazione di incontri con i servizi veterinari regionali;

organizzazione di incontri formativi con i servizi veterinari ASL e IZS;

In Regione Campania, la collaborazione della Task force MVS con i Servizi veterinari regionali nonché l'emanazione di provvedimenti regionali contenenti misure straordinarie per l'eradicazione della MVS, hanno permesso di ottenere un netto miglioramento della situazione epidemiologica e ad oggi l'ultimo focolaio registrato risale ad Aprile 2012.

I focolai di MVS vengono notificati dal Ministero agli Organismi internazionali tramite appositi Sistemi informativi. La notifica da parte del Servizio veterinario competente per territorio avviene mediante l'utilizzo di un apposito modello "Modello di notifica di focolaio" da trasmettere entro le 24 ore dalla

Standard requirements for the submission of programme for eradication, control and monitoring

conferma. Il Ministero verifica le informazioni contenute nel modello necessarie per l'implementazione dei Sistemi informativi internazionali nonché la tempistica di invio.

Il veterinario ufficiale, prima del campionamento che effettua in attuazione del programma, oltre a controllare il registro aziendale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 200, controlla anche la corretta esecuzione del Piano.

Per quanto riguarda le stalle di sosta deve verificare anche quanto prescritto nel capitolo 3.

Il controllo del registro aziendale è mirato a verificare le movimentazioni delle partite in entrata ed uscita e ad accertare la corrispondenza tra l'effettivo riportato nel registro e la reale consistenza aziendale.

Il veterinario ufficiale verifica che vengano applicate le norme di biosicurezza di cui al capitolo 4.4.8.

5. Benefits of the programme

A description is provided of the benefits of the programme on the economical and animal and public health points of view.

(max. 32000 chars):

La presenza della MVS sul territorio nazionale ha provocato gravi danni economici, sia diretti negli allevamenti coinvolti, che indiretti nel comparto suinicolo, in quanto ha limitato fortemente la commercializzazione internazionale di suini vivi e di prodotti a base di carne suina non trattata termicamente.

Dall'attuazione del programma, che comprenderà anche l'avviamento di percorsi formativi con l'ausilio delle Associazioni di categoria per gli operatori del settore ai fini del miglioramento del livello generale di biosicurezza e incentivare la corretta applicazione delle norme all'interno dell'allevamento suinicolo, si prevedono di ricevere i seguenti benefici:

- Vantaggi previsti per quanto concerne lo stato sanitario degli allevamenti suinicoli
- Verifica dello stato sanitario delle aziende suinicole che movimentano animali da vita e che quindi possono costituire un rischio per la persistenza e per la diffusione della malattia.
- Riduzione dell'incidenza dei focolai di malattia e raggiungimento dell'accreditamento per MVS delle ultime due Regioni non accreditate (Campania e Calabria).
- Salvaguardia dello stato sanitario delle regioni accreditate per MVS e anche degli altri Stati Membri che inviano suini in Italia.
- Mantenimento di un livello d'attenzione sul territorio nei confronti delle aziende suinicole e sulla movimentazione degli animali.
- Salvaguardia delle attività commerciali.

For brucellosis (bovine and small ruminants) and tuberculosis, if an annual programme is submitted, please provide also the targets for herd incidence and prevalence, and the animal prevalence for at least 3 years (including the year for which the programme is submitted).

Standard requirements for the submission of programme for eradication, control and monitoring

6. Data on the epidemiological evolution during the last five years

yes

6.1 Evolution of the disease

Evolution of the disease : Not applicable Applicable...

6.1.1 Data on herds for year : **2013**

Region	Animal species	Total number of herds	Total number of herds under the programme	Number of herds checked	Number of positive herds	Number of new positive herds	Number of herds depopulated	% positive herds depopulated	Indicators			
									% herds coverage	% positive herds Period herd prevalence	% new positive herds Herd incidence	
ABRUZZO	Domestic pigs	14 018	552	503	0	0	0		91,123			X
BASILICATA	Domestic pigs	6 826	336	336	3	0	0		100	0,893		X

Standard requirements for the submission of programme for eradication, control and monitoring

CALABRIA	Domestic pigs	7 036	634	609	4	0	1	25	96,057	0,657		X
CAMPANIA	Domestic pigs	24 647	805	805	5	0	0		100	0,621		X
EMILIA ROMAGNA	Domestic pigs	4 502	511	511	0	0	0		100			X
FRIULI VENEZIA GIULIA	Domestic pigs	1 859	265	260	0	0	0		98,113			X
LAZIO	Domestic pigs	3 860	675	389	0	0	0		57,63			X
LIGURIA	Domestic pigs	501	70	52	0	0	0		74,286			X
LOMBARDIA	Domestic pigs	8 410	924	1 269	0	0	0		137,338			X
MARCHE	Domestic pigs	13 728	643	575	0	0	0		89,425			X
MOLISE	Domestic pigs	5 033	427	427	0	0	0		100			X
PIEMONTE	Domestic pigs	1 478	732	732	0	0	0		100			X
PUGLIA	Domestic pigs	932	624	624	0	0	0		100			X
SARDEGNA	Domestic pigs	16 182	15 693	13 611	0	0	0		86,733			X
SICILIA	Domestic pigs	1 628	1 182	1 162	0	0	0		98,308			X
TOSCANA	Domestic pigs	6 807	984	1 461	0	0	0		148,476			X
TRENTINO ALTO ADIGE (BZ)	Domestic pigs	4 458	92	264	0	0	0		286,957			X
TRENTINO ALTO ADIGE (TN)	Domestic pigs	711	8	8	0	0	0		100			X
UMBRIA	Domestic pigs	3 079	649	649	0	0	0		100			X

Standard requirements for the submission of programme for eradication, control and monitoring

VALLE D'AOSTA	Domestic pigs	60	2	2	0	0	0		100			X
VENETO	Domestic pigs	2 188	446	433	0	0	0		97,085			X
Total		127 943	26 254	24 682	12	0	1	8,333	94,012	0,049		
									Add a new row			

6.1.2 Data on animals for year : **2013**

Region	Animal species	Total number of animals	Number of animals to be tested under the programme	Number of animal tested	Number of animals tested individually	Number of positives animals	Slaughtering		Indicators		
							Number of animals with positive result slaughtered or culled	Total number of animals slaughtered	% coverage at animal level	% positive animals Animal prevalence	
ABRUZZO	Domestic pigs	83 483	61 690	61 353	12 511	0	0	0	99,454	0	X
BASILICATA	Domestic pigs	121 037	71 643	66 954	13 032	69	0	69	93,455	0,1	X
CALABRIA	Domestic pigs	62 113	45 437	44 676	29 324	31	4	27	98,325	0,07	X
CAMPANIA	Domestic pigs	176 732	138 885	138 885	47 669	28	0	28	100	0,02	X
EMILIA ROMAGNA	Domestic pigs	1 161 134	577 974	577 974	24 830	0	0	0	100	0	X
FRIULI VENEZIA GIULIA	Domestic pigs	243 400	210 946	209 115	13 497	0	0	0	99,132	0	X
LAZIO	Domestic pigs	71 644	55 752	35 465	9 294	0	0	0	63,612	0	X

Standard requirements for the submission of programme for eradication, control and monitoring

LIGURIA	Domestic pigs	1 141	269	269	292	0	0	17	100	0	X
LOMBARDIA	Domestic pigs	4 768 429	2 162 173	3 012 620	64 021	0	0	1	139,333	0	X
MARCHE	Domestic pigs	128 492	67 775	82 260	13 847	0	0	0	121,372	0	X
MOLISE	Domestic pigs	22 494	12 189	9 167	10 855	0	0	0	75,207	0	X
PIEMONTE	Domestic pigs	1 134 464	784 010	784 010	30 729	0	0	6	100	0	X
PUGLIA	Domestic pigs	32 770	11 690	11 690	5 725	0	0	0	100	0	X
SARDEGNA	Domestic pigs	175 855	97 886	94 317	92 389	0	0	8	96,354	0	X
SICILIA	Domestic pigs	48 859	44 929	43 964	9 869	0	0	0	97,852	0	X
TOSCANA	Domestic pigs	155 772	15 848	15 876	15 812	0	0	0	100,177	0	X
TRENTINO ALTO ADIGE (BZ)	Domestic pigs	9 946	721	991	642	0	0	0	137,448	0	X
TRENTINO ALTO ADIGE (TN)	Domestic pigs	6 760	426	426	439	0	0	0	100	0	X
UMBRIA	Domestic pigs	62 368	46 921	46 920	14 848	0	0	0	99,998	0	X
VALLE D' AOSTA	Domestic pigs	164	10	10	0	0	0	0	100	0	X
VENETO	Domestic pigs	583 507	122 260	120 914	26 004	0	0	0	98,899	0	X
Total		9 050 564	4 529 434	5 357 856	435 629	128	4	156	118,29	0	
									ADD A NEW ROW		

Standard requirements for the submission of programme for eradication, control and monitoring

6.2 Stratified data on surveillance and laboratory tests

6.2.1 Stratified data on surveillance and laboratory tests for year : **2013**

Region	Animal Species	Test Type	Test Description	Number of samples tested	Number of positive samples	
ABRUZZO	Domestic pigs	serological test	ELISA	12 511	0	X
BASILICATA	Domestic pigs	serological test	ELISA	13 032	69	X
CALABRIA	Domestic pigs	serological test	ELISA	29 324	31	X
CAMPANIA	Domestic pigs	serological test	ELISA	47 669	28	X
EMILIA ROMAGNA	Domestic pigs	serological test	ELISA	24 830	0	X
FRIULI VENEZIA GIULIA	Domestic pigs	serological test	ELISA	13 497	0	X
LAZIO	Domestic pigs	serological test	ELISA	9 294	0	X
LIGURIA	Domestic pigs	serological test	ELISA	292	0	X
LOMBARDIA	Domestic pigs	serological test	ELISA	64 021	0	X
MARCHE	Domestic pigs	serological test	ELISA	13 847	0	X
MOLISE	Domestic pigs	serological test	ELISA	10 855	0	X

Standard requirements for the submission of programme for eradication, control and monitoring

PIEMONTE	Domestic pigs	serological test	ELISA	30 729	0	X
PUGLIA	Domestic pigs	serological test	ELISA	5 725	0	X
SARDEGNA	Domestic pigs	serological test	ELISA	92 389	0	X
SICILIA	Domestic pigs	serological test	ELISA	9 869	0	X
TOSCANA	Domestic pigs	serological test	ELISA	15 812	0	X
TRENTINO ALTO ADIGE	Domestic pigs	serological test	ELISA	1 081	0	X
UMBRIA	Domestic pigs	serological test	ELISA	14 848	0	X
VALLE D'AOSTA	Domestic pigs	serological test	ELISA	0	0	X
VENETO	Domestic pigs	serological test	ELISA	26 004	0	X
Total				435 629		
				ADD A NEW ROW		

6.3 *Data on infection*

Data on infection

Not applicable

Applicable...

6.3 *Data on infection at the end of year :*

2013

Region	Animal Species	Number of herds infected	Number of animals infected
--------	----------------	--------------------------	----------------------------

Standard requirements for the submission of programme for eradication, control and monitoring

CALABRIA	Domestic pigs	1	4	X
Total		1	4	
		Add a new row		

6.4 Data on the status of herds

Data on the status of herds : Not applicable Applicable...

Standard requirements for the submission of programme for eradication, control and monitoring

6.5 *Data on vaccination or treatment programmes*

Data on vaccination or treatment programmes is *Not applicable* *Applicable...*

6.6 *Data on wildlife*

Data on Wildlife is: *Not applicable* *Applicable...*

Standard requirements for the submission of programme for eradication, control and monitoring

7. Targets

The blocks 7.1.1, 7.1.2.1, 7.1.2.2, 7.2, 7.3.1 and 7.3.2 are repeated multiple times in case of first year submission of multiple program.

7.1 Targets related to testing (one table for each year of implementation)

7.1.1 Targets on diagnostic tests for year : **2015**

Region	Type of the test	Target population	Type of sample	Objective	Number of planned tests	
ITALY	ELISA SCREENING	Pigs	serum	SCREENING TEST	400 000	X
ITALY	ELISA IGM	Pigs	serum	ISOTYPING ANTIBODY	1 500	X
ITALY	ELISA IGG	Pigs	serum	ISOTYPING ANTIBODY	1 500	X
ITALY	SN	Pigs	serum	CONFIRMATION	1 500	X
ITALY	PCR	Pigs	faeces and skin lesions	SCREENING	3 000	X
ITALY	VI	Pigs	faeces and skin lesions	CONFIRMATION	200	X
Total					407 700	

Standard requirements for the submission of programme for eradication, control and monitoring

			Add a new row	
--	--	--	---------------	--

7.1.2 *Targets on testing herds and animals*

7.1.2.1 *Targets on testing herds*

Not applicable

Applicable...

7.1.2.2 *Targets on testing animals*

Not applicable

Applicable...

7.2 *Targets on qualification of herds and animals*

Targets on qualification of herds and animals *Not applicable*

Applicable...

Standard requirements for the submission of programme for eradication, control and monitoring

7.3 *Targets on vaccination or treatment*

7.3.1 *Targets on vaccination or treatment is* *Not applicable* *Applicable...*

7.3.2 *Targets on vaccination or treatment of wildlife is* *Not applicable* *Applicable...*

Standard requirements for the submission of programme for eradication, control and monitoring

8. Detailed analysis of the cost of the programme

8.1 Costs of the planned activities for year :

2015

The blocks are repeated multiple times in case of first year submission of multiple program.

To facilitate the handling of your cost data, you are kindly requested to:

1. Fill-in the text fields IN ENGLISH
2. Limit as much as possible the entries to the pre-loaded options where available.
3. If you need to further specify a pre-loaded option, please keep the pre-loaded text and add your clarification to it in the same box.

1. Testing								
Cost related to	Specification	Unit	Number of units	Unitary cost in EUR	Total amount in EUR	Union funding requested		
Cost of analysis	Elisa (antibody)	Individual animal sample/test	400 000	1.67	668 000	yes	X	
Cost of analysis	PCR	Pooled sample test	3 000	22.94	68820	yes	X	
Cost of analysis	Serum neutralisation	Individual animal sample/test	1 500	7.55	11325	yes	X	
Cost of analysis	Virus isolation	Individual animal sample/test	200	64.39	12878	yes	X	
Cost of analysis	ELISA IGG	Individual animal sample/test	1 500	4.09	6135	yes	X	
Cost of analysis	ELISA IGM	Individual animal sample/test	1 500	4.09	6135	yes	X	
					Add a new row			
2. Vaccines								

Standard requirements for the submission of programme for eradication, control and monitoring

Cost related to	Specification	Unit	Number of units	Unitary cost in EUR	Total amount in EUR	Union funding requested
					Add a new row	
3. Compensation paid to owners						
Cost related to	Specification	Unit	Number of units	Unitary cost in EUR	Total amount in EUR	Union funding requested
					Add a new row	
4. Cleaning and disinfection						
Cost related to	Specification	Unit	Number of units	Unitary cost in EUR	Total amount in EUR	Community funding requested
					Add a new row	
5. Slaughtering/culling costs						
Cost related to	Specification	Unit	Number of units	Unitary cost in EUR	Total amount in EUR	Union funding requested
					Add a new row	
6. Other costs						
Cost related to	Specification	Unit	Number of units	Unitary cost in EUR	Total amount in EUR	Union funding requested
					Add a new row	
Total					773 293,00 €	

Standard requirements for the submission of programme for eradication, control and monitoring

8.2 Co-financing rate:

The maximum co-financing rate is in general fixed at 50%. However based on provisions of Article 5.2 and 5.3 of the Common Financial Framework, we request that the co-financing rate for the reimbursement of the eligible costs would be increased:

- Up to 75% for the measures detailed below
- Up to 100% for the measures detailed below
- Not applicable

8.3 Source of national funding

Please specify the source of the national funding:

- public funds*
- food business operators participation*
- other*

Please give details on the source of the national funding (max 32000 characters)

Il Ministero dell'Economia e Finanze gestisce il Fondo sanitario nazionale con il quale vengono rimborsate le Regioni delle attività sanitarie sia umane che

Standard requirements for the submission of programme for eradication, control and monitoring

veterinarie. Gli Istituti/laboratori scientifici (IIZZSS, ISS, inclusi i centri di referenza) vengono rimborsati con fondi propri del Ministero della Salute

Standard requirements for the submission of programme for eradication, control and monitoring

Attachments

IMPORTANT :

- 1) The more files you attach, the longer it takes to upload them .
- 2) This attachment files should have one of the format listed here : jpg, jpeg, tiff, tif, xls, xlsx, doc, docx, ppt, pptx, bmp, pna, pdf.
- 3) The total file size of the attached files should not exceed 2 500Kb (+ 2.5 Mb). You will receive a message while attaching when you try to load too much.
- 4) IT CAN TAKE **SEVERAL MINUTES TO UPLOAD ALL THE ATTACHED FILES.** Don't interrupt the uploading by closing the pdf and wait until you have received a Submission Number!
- 5) Only use letters from a-z and numbers from 1-10 in the attachment names, otherwise the submission of the data will not work.

List of all attachments

	Attachment name	File will be saved as (only a-z and 0-9 and -_):	File size
		Total size of attachments :	No attachmen